



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Oristano

*Ai Colleghi Sostituti*

*Al Direttore Amministrativo  
per la diffusione a tutto il personale*

*Ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria*

*e p.c. ai Sigg.ri Vice Procuratori Onorari*

**OGGETTO: l. 19 luglio 2019 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 173 del 25 luglio 2019) – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere – Prime indicazioni operative.**

**1. Premessa.**

Il prossimo **9 agosto**, trascorsi i quindici giorni di *vacatio legis* decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, **entrerà in vigore la l. 69/19** – comunemente e sinteticamente definita “Codice Rosso” - che, composta complessivamente di 21 articoli, **introduce**, nella materia della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, **importanti e sostanziali modifiche** su alcuni profili di diretto interesse sia dell’Autorità Giudiziaria che della polizia giudiziaria, in quanto **si vanno a prevedere nuove fattispecie di reato**, mentre **altre vengono modificate**, oltre ad **adattare alcune norme processuali agli istituti di carattere sostanziale così come derivanti dal nuovo assetto normativo**.

La presente nota viene redatta alla luce del confronto e del contributo emersi nel corso di una riunione con i colleghi attualmente in servizio, svoltasi il 29 luglio u.s., nel corso della quale, in vista dell’imminente entrata in vigore della presente legge, sono state assunte le decisioni più urgenti, che riguardano le modalità di iscrizione delle notizie di reato relative ai reati in materia di violenza domestica e di genere, i criteri di assegnazione delle nuove figure di reato e l’adempimento dell’obbligo di assunzione delle sommarie informazioni nei tre giorni dalla



iscrizione della notizia di reato, con riserva di approfondire in futuro eventuali nuove questioni che dovessero sorgere e di procedere, nelle forme previste dalla Circolare del C.S.M. sull'organizzazione degli Uffici di Procura, alle opportune modifiche all'attuale progetto organizzativo di questa Procura. Nel corso della stessa riunione si è deciso di diramare delle apposite direttive alla Polizia Giudiziaria per il corretto adempimento degli obblighi che alla medesima competono alla luce delle modifiche introdotte dalla l. 69/19, al fine, altresì, di un imprescindibile ed opportuno coordinamento tra polizia giudiziaria e Autorità Giudiziaria nell'applicazione delle nuove disposizioni di legge. Tali direttive sono oggetto di separato documento, che viene allegato alla presente di cui fa parte integrante.

Qui di seguito, pertanto, dopo aver proceduto ad una rapida e schematica carrellata delle modifiche introdotte a norme di natura sostanziale contenute nel codice penale o in leggi speciali, si forniranno **le necessarie indicazioni operative a cui i destinatari della presente dovranno attenersi con scrupolo e precisione**, richiamando, altresì, quanto dallo scrivente già disposto con **nota Prot. 542/17 del 13 aprile 2017 (Indagini in materia di reati contro i c.d. "soggetti deboli" – Indicazioni operative per la polizia giudiziaria)**, il contenuto della quale in questa sede si intende integralmente richiamato.

## **2. Modifiche al codice penale.**

### **a) Delitti di nuova introduzione.**

- **Art. 387-bis c.p. (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)**
  - punisce con la **reclusione da sei mesi a tre anni** colui che viola <<gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter c.p.p. o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis c.p.p.>>;
  - stante l'entità della pena, per tale reato **non è consentito l'arresto in flagranza** e non è possibile richiedere l'applicazione di misure cautelari;
  - accertata la consumazione del reato, questa dovrà essere **oggetto di autonoma comunicazione di notizia di reato**, mentre **con separato atto dovranno essere informati il pubblico ministero titolare del procedimento** nell'ambito del quale la misura cautelare violata è stata emessa **ed il G.I.P.** che tale misura ha disposto per le determinazioni di competenza.
  
- **Art. 558-bis c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio)**



- punisce con la **reclusione da uno cinque anni** colui che, <<con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile>> (comma 1) e colui che tale costrizione pone in essere <<approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia>> (comma 2);
  - è prevista un'**aggravante ad effetto comune** se tali **condotte sono poste in essere ai danni di minore di anni diciotto** (comma 3), mentre se la vittima è un **minore di anni quattordici** la pena è della **reclusione da due a sette anni** (comma 4);
  - sussistendone i presupposti, sono **consentiti l'arresto facoltativo in flagranza per tutte le ipotesi ed il fermo di indiziato di delitto per la fattispecie prevista dal comma 4**; è altresì possibile l'applicazione di misure cautelari coercitive.
- **Art. 583-quinquies c.p. (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)**
- punisce con la **reclusione da otto a quattordici anni** colui che <<cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso>>
  - al delitto **si applicano le circostanze aggravanti previste dall'art. 585 c.p.**, con conseguente aumento della pena da un terzo alla metà, qualora ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'art. 576 c.p., e fino ad un terzo qualora ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'art. 577 c.p.;
  - sussistendone i presupposti, sono **consentiti l'arresto facoltativo in flagranza ed il fermo di indiziato di delitto**; è altresì possibile l'applicazione di misure cautelari coercitive;
  - la condotta prevista dall'art. 583-quinquies c.p., a seguito della modifica dell'art. 576 comma 1 n. 5 c.p. integra anche una nuova aggravante ad effetto speciale per l'omicidio che comporta l'applicazione della pena dell'ergastolo;
  - l'introduzione dell'art. 583-quinquies c.p. ha comportato l'abrogazione dell'art. 583 comma 2 n. 4 c.p.
- **Art. 612-ter c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)**
- punisce, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, con la **reclusione da uno a sei anni** e con la **multa da euro 5.000 a**



**euro 15.000** colui che, <<dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate>> (comma 1) e colui che, <<avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento>> (comma 2);

- sono previste specifiche **aggravanti**:
  - **ad effetto comune** se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se sono stati utilizzati strumenti informatici o telematici (comma 3);
  - **ad effetto speciale** (pena aumentata da un terzo alla metà) se il fatto è commesso ai danni di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza (comma 4);
- la **procedibilità** per il delitto è a **querela**, con **termine di mesi sei** per la proposizione e con possibilità di rimessione solo processuale; la **procedibilità** è **d'ufficio ricorrendo l'aggravante di cui al comma 4 o se il fatto è connesso con altro delitto procedibile d'ufficio**;
- sussistendone i presupposti, è **consentito l'arresto facoltativo in flagranza per tutte le ipotesi**; è altresì possibile l'applicazione di misure cautelari coercitive.

**b) Modifiche a disposizioni del codice penale.**

**1. Interventi sulle pene, sulle aggravanti e sulle condizioni di procedibilità.**

➤ **Art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi).**

- il delitto è ora punito con la **reclusione da tre a sette anni**;
- è prevista un'**aggravante ad effetto speciale con aumento della pena fino alla metà** se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ai sensi della l. 104/1992 o se il fatto è commesso con armi (comma 2);
- sussistendone i presupposti, **l'arresto è obbligatorio in flagranza per tutte le ipotesi** (art. 380 comma 2 lett. 1-ter c.p.p.) ed è **consentito il fermo di indiziato di delitto**; è altresì possibile l'applicazione di misure cautelari coercitive.



- **Art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale)**
  - il delitto è ora punito con la **reclusione da sei a dodici anni**;
  - sussistendone i presupposti, **l'arresto è obbligatorio in flagranza per l'ipotesi prevista dal comma 1** (art. 380 comma 2 lett. d-bis c.p.p.), **facoltativo per l'ipotesi prevista dal comma 3** ed è **consentito il fermo di indiziato di delitto**; è altresì possibile l'applicazione di misure cautelari coercitive.
  
- **Art. 609-ter c.p. (Circostanze aggravanti)**
  - è previsto in via generale un **aumento di un terzo della pena stabilita per l'art. 609-bis c.p.**;
  - il **comma 1 n. 1** prevede ora l'ipotesi del **fatto commesso da parte di soggetto che è l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore della persona offesa**;
  - il **comma 1 n. 5** prevede ora l'ipotesi del **fatto commesso ai danni di persona che non ha compiuto gli anni diciotto**;
  - il **comma 2** prevede ora due **aggravanti ad effetto speciale**:
    - **l'aumento della pena della metà se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici**;
    - **il raddoppio della pena se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci**.
  
- **Art. 609-quater c.p. (Atti sessuali con minorenni)**
  - il **comma 3** prevede un'**aggravante ad effetto comune** se il fatto è commesso con **minore che non ha compiuto gli anni quattordici** ed avviene in **cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi**;
  - la causa di non punibilità di cui al comma 4 opera se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni;
  - il **delitto è ora sempre procedibile d'ufficio** a seguito della modifica operata sull'art. 609-septies comma 1 c.p. e dell'abrogazione dell'art. 609-septies comma 4 n. 5 c.p.;
  - sussistendone i presupposti, **l'arresto è obbligatorio in flagranza** (art. 380 comma 2 lett. d-ter c.p.p.) ed è **consentito il fermo di indiziato di delitto**; è altresì possibile l'applicazione di misure cautelari coercitive.
  
- **Art. 609-octies c.p. (Violenza sessuale di gruppo)**
  - il delitto è ora punito con la **reclusione da otto a quattordici anni**;



- è prevista una generale applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 609-ter c.p;
- sussistendone i presupposti, **l'arresto è obbligatorio in flagranza** (art. 380 comma 2 lett. d-bis c.p.p.) ed è **consentito il fermo di indiziato di delitto**; è altresì possibile l'applicazione di misure cautelari coercitive.

➤ **Art. 609-septies c.p. (Querela di parte)**

- **il termine per la proposizione della querela è ora di mesi dodici.**

➤ **Art. 612-bis c.p. (Atti persecutori)**

- il delitto è ora punito con la **reclusione da un anno a sei anni e sei mesi**;
- sussistendone i presupposti, **l'arresto è obbligatorio in flagranza** (art. 380 comma 2 lett. l-ter c.p.p.), mentre **non è consentito il fermo di indiziato di delitto**; è altresì possibile l'applicazione di misure cautelari coercitive.

**2. Altre modifiche al codice penale.**

➤ **Modifiche agli artt. 576 e 577 c.p.**

- Gli interventi sono finalizzati ad ampliare lo spettro di applicazione delle norme, facendo rientrare situazioni allo stato non contemplate espressamente; in particolare:
  - l'art. 576 comma 1 numero 5 c.p. viene modificato con l'inserzione anche del delitto di cui all'art. 583-quinquies c.p. tra i reati la cui commissione in occasione di omicidio comporta l'irrogazione della pena dell'ergastolo;
  - l'art. 577 c.p. risulta modificato nelle seguenti parti:
    - il comma 1 numero 1 prevede ora una aggravante ad effetto speciale del reato di cui all'art. 575 c.p. che lo porta ad essere punito con la pena dell'ergastolo, qualora il fatto sia commesso <<contro l'ascendente o il discendente *anche per effetto di adozione di minorenn*e o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro *la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*>>;
    - il comma 2 prevede invece l'aggravante ad effetto speciale del reato di omicidio che fissa la pena da un minimo di ventiquattro anni ad un massimo di trenta anni, qualora il fatto sia commesso <<contro il



coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, *la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate*, il fratello o la sorella, *l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile*, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta>>;

- viene, poi, introdotto un comma 3 all'art. 577 c.p., che detta le regole per il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti di cui ai commi precedenti e le circostanze attenuanti: <<*le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste*>>.

➤ **Sospensione condizionale della pena**

- viene introdotto il comma 5 all'art. 165 c.p., con la previsione che, nel caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 612-bis e 582 e 583-quinquies, aggravati ai sensi degli artt. 576 comma 1 numeri 2, 5 e 5.1 e 577 comma 1 numero 1 e comma 2 c.p., <<la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati>>.

### **3. Modifiche al codice di procedura penale.**

#### **3.1. Considerazioni generali.**

Le modifiche al codice di procedura penale che riguardano in via principale e diretta l'attività giudiziaria sono quelle introdotte dagli artt. 2, 14, 15 e 16 della l. 69/19; le stesse, peraltro, non possono non essere lette e poste in stretta connessione con altre modifiche di natura procedurale introdotte dalla stessa l. 69/19 che riguardano precipuamente l'operato della polizia ed in particolare le modalità di acquisizione della notizia di reato, informazione all'Autorità Giudiziaria e relativa trasmissione della medesima per i reati *in subiecta materia* - ossia il disposto dell'art. 1 l. 69/19, che ha modificato l'art. 347 comma 3 c.p.p. - e la gestione in via prioritaria e celere del relativo procedimento, oggetto dell'intervento operato dall'art. 3 l. 69/19 sull'art. 370 c.p.p.

Tali modifiche, come si legge nella Relazione illustrativa al disegno di legge, sono dettate "... dall'esigenza di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e



*nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.*

*Gli obiettivi sono quelli di garantire l'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile all'adozione di provvedimenti "protettivi o di non avvicinamento" e quello di impedire che ingiustificabili stati procedurali possano porre ulteriormente in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere.*

*Al fine di predisporre un'adeguata tutela alle vittime dei reati in argomento e di dare attuazione alla direttiva 2012/29/UE, già il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, è intervenuto sulle modalità di assunzione delle persone in condizioni di particolare vulnerabilità (concetto di cui il legislatore ha fornito la nozione all'articolo 90-quater c.p.p.) nel caso in cui il Pubblico Ministero ritenga utile o necessario ai fini di indagine l'audizione medesima. Con l'intervento normativo si intendono evitare vuoti di tutela e garantire alla persona offesa dei reati sopraindicati, indipendentemente dalla riconducibilità alla nozione di cui all'articolo 90-quater c.p.p., di essere sentita nel più breve tempo con dichiarazioni che rappresenteranno il fulcro centrale del procedimento e elemento di valutazione imprescindibile per l'autorità giudiziaria chiamata, tra l'altro, ad attivare eventuali strumenti cautelari, ove non ostino primarie esigenze investigative o di tutela della medesima vittima .*

*Le predette esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, dunque, sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale..."*

*Quest'intenzione del legislatore di garantire effettività, incisività e speditezza nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza domestica e di genere trova il suo fulcro operativo dal punto di vista degli adempimenti posti a carico dell'autorità giudiziaria nell'introduzione del comma 1-ter dell'art. 362 c.p.p., operato dall'art. 2 l. 69/19, che si pone quale logico completamento di quel "percorso" prioritario che vede il suo *incipit* nelle richiamate modifiche all'art. 347 c.p.p. che sono state oggetto di specifiche direttive alla polizia giudiziaria nel documento alla medesima destinato e allegato a questa circolare.*

*L'art. 362 comma 1-ter c.p.p. prevede ora che <<quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili*





***esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa>>.***

In sede di Relazione illustrativa al disegno di legge la *ratio* dell'introduzione di questa disposizione normativa si ravvisa: "...nello spirito delle disposizioni della direttiva più volte citata che, nel prevedere l'audizione della vittima richiede che la stessa si svolga "senza ritardo", la norma si propone di garantire il diritto della vittima all'audizione da parte dell'autorità giudiziaria e di evitare stasi procedurali che ritarderebbero senza motivo la possibile attivazione di interventi impeditivi della reiterazione della condotta o dell'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, sempre che non sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini che giustifichino il rinvio dell'assunzione delle informazioni.

Il margine di valutazione delle esigenze investigative appare, poi, necessario anche al fine di tutelare al meglio proprio la persona offesa attraverso un celere intervento, se del caso di natura cautelare, in ogni ipotesi in cui il Pubblico Ministero si trovi nelle condizioni di disporre, già sulla base degli atti trasmessi con la comunicazione di notizia di reato, di gravi indizi di colpevolezza oltreché di evidenze in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari...".

### ***3.2. Modifiche organizzative interne e adempimenti operativi conseguenti alla modifica dell'art. 362 c.p.p..***

La necessità di dare, da un lato, effettiva attuazione alla volontà del legislatore, che si è tradotta nella formulazione del disposto dell'art. 362 comma 1-ter c.p., e, dall'altro, di non vanificare il suddetto intento con il compimento di atti di indagine che – come lo stesso legislatore nel passo sopra riportato della Relazione illustrativa opportunamente evidenzia – apparentemente si pongono in un'ottica di pronta tutela della persona offesa, ma in realtà ottengono, paradossalmente, il risultato opposto di negare (o affievolire) tale tutela o - in situazioni estreme, ma non improbabili – di esporre la stessa ad ulteriori situazioni di rischio e pericolo, impone, dal punto di vista organizzativo di questa Procura, l'adozione di alcuni accorgimenti che dovranno essere meticolosamente posti in essere al fine di assicurare quella "*tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza*" che il legislatore pone alla base della novella legislativa in esame.

Tali accorgimenti, in sintesi, riguardano:

- l'assegnazione del fascicolo al sostituto;
- l'iscrizione della notizia di reato;
- gli adempimenti urgenti.

#### ***a. L'assegnazione del fascicolo al sostituto.***



Le modalità di assegnazione delle notizie di reato che pervengono a questa Procura sono oggetto di apposita regolamentazione nel Progetto organizzativo in vigore al par. 3.2. "Turni di reperibilità e assegnazione delle notizie di reato" ed in particolare al successivo par. 3.2.2. "Modalità di assegnazione dei nuovi fascicoli ai sostituti".

Parimenti nel Progetto organizzativo è altresì prevista l'istituzione del gruppo specialistico di lavoro deputato alla trattazione dei "reati contro i soggetti deboli" e si dà anche conto dei criteri di turnazione dei colleghi appartenenti a tale gruppo di lavoro, per quanto riguarda l'assegnazione dei fascicoli, e dei reati la cui trattazione è devoluta alla cognizione di tale gruppo, oggetto di modifica, da ultimo, in data 8 aprile 2019 a seguito della sottoscrizione in data 14 marzo 2019 del "Protocollo tra il Tribunale di Oristano e la Procura della Repubblica di Oristano per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica".

Occorre subito premettere che delle nuove ipotesi di reato introdotte dalla l. 69/19 **non si reputa necessario assegnare alla competenza del gruppo specialistico in questione il delitto di cui all'art. 387-bis c.p. (Violazione di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)**, stante la sua natura meramente formale e l'assenza delle connotazioni particolari proprie degli altri reati assegnati al gruppo.

L'impianto, che prevede che sia il Procuratore ad assegnare il fascicolo al sostituto che, secondo questa turnazione, dovrà occuparsi del medesimo, può essere riproposto anche alla luce delle nuove disposizioni normative, con un accorgimento che consenta di creare un'ulteriore corsia preferenziale nella trattazione di questi fascicoli: in deroga a quanto previsto nel Progetto organizzativo - laddove si dispone che solo in caso di assenza superiore a 3 giorni del Procuratore, l'assegnazione dei fascicoli che non ricadono nel turno degli atti urgenti sia riservata al Procuratore - **nel caso di assenza anche per un solo giorno del Procuratore le notizie di reato rientranti nella previsione del comma 1-ter dell'art. 362 c.p.p. dovranno essere sottoposte all'attenzione del Vicario (o, nel caso in cui anch'egli fosse assente, del sostituto di turno per gli atti urgenti)** che provvederà alla loro immediata assegnazione al componente del gruppo specialistico a cui sulla base dei criteri organizzativi il fascicolo deve essere affidato.

Nel caso di **assenza per qualsiasi motivo, anche temporanea, del collega che, secondo i turni prestabiliti, dovrebbe risultare titolare del fascicolo**, il Procuratore designerà **in sua vece - per il compimento degli adempimenti connessi al disposto dell'art. 362 comma 1-ter c.p.p., per l'effettuazione di altra attività di indagine indifferibile (intercettazioni telefoniche, perquisizioni, ecc.) e per l'eventuale predisposizione di richiesta in materia di misure cautelari** - altro componente del gruppo specialistico di lavoro o,



nel caso di contemporanea assenza dall'ufficio di tutti i magistrati addetti allo stesso, **il magistrato di turno per gli atti urgenti.**

Il Procuratore, effettuata l'assegnazione, curerà l'immediata trasmissione della notizia di reato all'Ufficio SICP, provvedendo contemporaneamente ad inviare una mail al (o comunque a preavvisare il) collega assegnatario dell'imminente iscrizione della medesima.

***b. L'iscrizione della notizia di reato.***

L'Ufficio SICP procederà all'immediata iscrizione del fascicolo secondo le indicazioni contenute nell'apposito spazio della griglia inserita in calce al frontespizio della notizia di reato sulla quale verrà apposta la dicitura "URGENTE": a tal proposito si dispone che **l'iscrizione debba avvenire con criteri di assoluta priorità, subordinata solo a quella dei fascicoli contenenti atti urgenti da convalidare da parte del magistrato di turno** (arresti, fermi, perquisizioni, sequestri) **e comunque non oltre le ventiquattro ore dalla ricezione della medesima.**

Ad iscrizione effettuata il relativo fascicolo – **sulla cui copertina in alto a destra dovrà essere apposto in rosso il timbro "URGENTE" - dovrà essere a cura del personale che ha proceduto all'iscrizione consegnato direttamente nella segreteria del magistrato assegnatario** che provvederà a porlo all'attenzione del medesimo.

***c. Gli adempimenti urgenti.***

***c.1. Osservazioni generali.***

E' il profilo sul quale ha inciso direttamente il legislatore con l'introduzione del comma 1-ter dell'art. 362 c.p.p.

Occorre, innanzitutto, precisare che, per espressa previsione normativa **l'operatività della disposizione in esame non si applica per le notizie di reato relative al "nuovo" delitto di cui all'art. 612-ter c.p.**

Ciò detto, viene posto un termine di tre giorni dalla iscrizione perché il pubblico ministero proceda a sentire la persona offesa dal reato.

La formulazione della norma depone nel senso della **natura ordinatoria del termine**; infatti, sanzioni processuali di inutilizzabilità o di nullità dell'atto tardivamente assunto avrebbero avuto il risultato di imputare "il danno da ritardo" alla parte privata: l'indicazione del termine appare, dunque, funzionale a "responsabilizzare" il pubblico ministero, valendo, a presidio della sua osservanza, il rilievo che il ritardo potrebbe assumere a fini disciplinari o di responsabilità civile.

Pur considerando che simile disposizione è stata stabilita quale intervento "positivo" per dimostrare l'impegno dell'Italia a seguito della condanna della Corte di Strasburgo, onde evitare che nel futuro possa verificarsi quanto avvenne nel caso "Talpis", va ribadito che il fatto che la legge non distingue



alcuna “scala di priorità” tra le vicende per le quali siano necessarie attività istruttorie - ad esempio selezionando i casi in cui sia a rischio l’incolumità personale - e pertanto, anche alla luce delle limitatissime risorse in atto disponibili, si impone una interpretazione della normativa che ne consenta una diretta ed efficace applicazione, pena l’annullamento della *ratio* di tutela che la presente legge mira a perseguire.

In tale ottica, non vi è dubbio che **l’esigenza sottesa al disposto normativo di cui si tratta è quella per cui il pubblico ministero debba, innanzitutto, prendere concretamente in visione la notizia di reato entro tre giorni dalla sua iscrizione e, se del caso, compiere o delegare l’audizione della persona offesa e degli altri soggetti indicati entro il medesimo termine**, ossia si faccia carico, in prima battuta, di una effettiva conoscenza degli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria, al fine di assumere le conseguenti e coerenti determinazioni alla luce di quanto già fino a quel momento acquisito, avendo come primario – ed imprescindibile – obiettivo quello di assicurare la più ampia ed efficace tutela possibile alle vittime di tale tipologia di reati.

In ogni caso, acclarato che il novellato art. 362 c.p.p. impone una “presa in carico” immediata del procedimento, non può per converso affermarsi che sia **stata del tutto sottratta all’Autorità Giudiziaria requirente la potestà di scegliere se e quali indagini effettuare a seguito di tale esame**, pena la incostituzionalità ed irragionevolezza della norma: è la stessa formulazione letterale del comma 1-ter dell’art. 362 c.p.p. che introduce una **“clausola di riserva”**, ricorrendo la quale l’obbligo per il pubblico ministero di assunzione delle informazioni dalle persone indicate non opera.

### **c.2. La “clausola di riserva”.**

Rimandando a quanto si dirà, riassuntivamente e schematicamente, sul punto in conclusione di queste indicazioni, occorre da subito precisare che, nell’introdurre la “clausola di riserva” in questione, il legislatore fa riferimento, da un lato, ad alcune situazioni tipizzate (<<imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto>>) e, dall’altro, ad altre di connotazione più discrezionale e rimesse alla motivata valutazione del magistrato procedente (<<riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa>>), sussistendo le quali si può pervenire alla conclusione che **l’automatismo introdotto dal legislatore, fondato su una “presunzione legale” di urgenza dell’adempimento investigativo, operi soltanto laddove l’atto “imposto” rivesta un’effettività utilità ai fini delle determinazioni in ordine alla definizione del procedimento.**

**c.3. Ambito di operatività: situazioni in cui si può non dare corso al disposto del comma 1-ter dell’art. 362 c.p.p.**

**c.3.1. Notizia di reato palesemente infondata o improcedibile.**



Va, di conseguenza, escluso che, a seguito della novella, il pubblico ministero sia obbligato a sentire la persona offesa anche nei casi - non infrequenti nella prassi giudiziaria - in cui, in base alla sua prudente valutazione, apprezzi, *prima facie*, l'infondatezza della notizia di reato e, quindi, anche quando l'atto istruttorio, non solo non sia urgente, ma risulti addirittura inutile: **pertanto, in presenza di denunce palesemente infondate o improcedibili il titolare del fascicolo potrà e dovrà formulare richiesta di archiviazione nel termine di tre giorni, senza procedere ad effettuare atti di indagine ultronei ed inutili che non potrebbero in ogni caso condurre all'esercizio dell'azione penale.**

**c.3.2. Notizia di reato completa per richieste cautelari.**

Occorre, poi, un'ulteriore precisazione ed una conseguente distinzione del *modus operandi*, a seconda della **provenienza della notizia di reato**, ossia se la stessa sia "veicolata" dalla Polizia Giudiziaria o, al contrario, sia stata depositata direttamente dalla persona offesa presso l'Ufficio Ricezione Atti di questa Procura, piuttosto che pervenuta per altri canali non "qualificati", quali referti trasmessi direttamente dalle autorità sanitarie o segnalazioni di vario tipo inviate dai servizi operanti sul territorio.

Infatti, nel primo caso (**notizia di reato trasmessa dalla Polizia Giudiziaria**), se, in conformità alle direttive generali di indagine impartite da questo Ufficio con separata nota, la Polizia Giudiziaria provvederà a trasmettere, unitamente alla notizia di reato, non solo la querela o la denuncia, ma anche le sommarie informazioni della vittima, circostanziate e corredate dagli avvisi *ex art. 90-bis c.p.p.*, nonché tutte le indagini a riscontro - quali acquisizione di certificati medici o sommarie informazioni di vicini, parenti e testimoni, così come indicate nella nota in questione e nella precedente direttiva, a cui la medesima fa riferimento - non può sottacersi come, **ancor prima della iscrizione, le indagini giungeranno al pubblico ministero sostanzialmente complete e con elementi idonei a giustificare sin da subito una richiesta di misure cautelari**: in tali casi, chiaramente, l'obbligo del pubblico ministero di sentire nuovamente la persona offesa entro tre giorni condurrebbe solo a **ritardare la doverosa emissione**, laddove ne ricorrano i presupposti, **di idonea misura cautelare**, a tutto danno della vittima, in quanto la rinnovazione delle dichiarazioni, a distanza di pochi giorni, non solo è inutile, essendo prevedibile che la persona offesa non potrà aggiungere altro a quanto in precedenza dichiarato, ma determina in suo danno proprio quella vittimizzazione secondaria di tipo processuale che la normativa sovranazionale raccomanda di evitare.



**Pertanto, in simili evenienze, fatti salvi successivi chiarimenti che potranno essere forniti dalla giurisprudenza di legittimità, allorquando la Polizia Giudiziaria, in ossequio alle direttive generali impartite dal Procuratore ed eventualmente dopo la comunicazione orale della notizia di reato, abbia già provveduto ad escutere la persona offesa dopo la ricezione della querela ed abbia proceduto, sempre nell'immediatezza, ai necessari riscontri, il pubblico ministero potrà e dovrà immediatamente effettuare le valutazioni necessarie e se del caso inoltrare idonea richiesta cautelare, potendosi affermare che l'obbligo di audizione non sia cogente, per esigenza di riservatezza delle indagini e nell'interesse della persona offesa.**

***c.3.3. Notizia di reato completa per richieste istruttorie.***

Ricorrendo i presupposti di cui al punto che precede per quanto riguarda la completezza della comunicazione di notizia di reato, il pubblico ministero potrà, inoltre, non dare corso all'audizione nel termine previsto dalla norma delle persone dalla medesima indicate, anche quando ritiene di dover procedere ad **inoltrare immediatamente al G.I.P. richiesta di incidente probatorio**, alla luce dello specifico disposto dell'art. 392 comma 1-*bis* c.p.p., in quanto valuta che la vittima minorenni o maggiorenne particolarmente vulnerabile – in ipotesi sentita da familiari, insegnanti, medici o altri soggetti, circostanza di cui si dà atto nella notizia di reato – non debba essere nuovamente sentita dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria prima dell'incidente probatorio, per evitare quanto sopra detto relativo ai danni da vittimizzazione secondaria ed al pericolo di inquinamento del ricordo o di perdita della spontaneità e genuinità della narrazione.

Analogamente potrà determinarsi qualora dal compendio degli atti che compongono la notizia di reato emerga la **necessità di procedere ad attività di indagine tecnica (intercettazioni telefoniche, ambientali o telematiche)** che impone, per la sua positiva riuscita, che i soggetti di cui è prevista l'audizione non vengano ulteriormente notiziati dell'esistenza di un procedimento penale.

***c.3.4. Esposizione dei soggetti indicati dal comma 1-ter dell'art. 362 c.p.p. a situazioni di ulteriore disagio o rischio.***

Si tratta dei casi presi in considerazione in maniera diretta dalla norma con riferimento alla tutela dei minori ed al pregiudizio di carattere generale della persona offesa.

Con particolare riferimento alla posizione del **minore**, occorre richiamare quanto previsto in termini generali dall'art. 90-*quater* c.p.p., sui requisiti ricorrendo i quali la persona si ritiene versi in



condizione di particolare vulnerabilità, e per quanto riguarda l'escussione del minore, il **disposto degli artt. 351 comma 1-ter e 362 comma 1-bis c.p.p., che impongono per il compimento dell'atto adeguate precauzioni e modalità organizzative** che potrebbero essere temporalmente incompatibili con il termine di tre giorni previsto dalla legge.

Analogamente possono riscontrarsi le stesse ragioni di complessità organizzativa nel caso di **persona offesa maggiorenne**, ma particolarmente **"vulnerabile"** nell'accezione normativa fornita, per cui, per offrire alla stessa quell'effettività di tutela che la legge persegue, occorre soprassedere alla sua immediata audizione: senza pretesa di esaustività, tale circostanza può verificarsi quando la **persona offesa sia chiaramente turbata** o possa essere comprensibilmente non collaborativa per il **ricorrere di particolari situazioni contingenti come il protrarsi della convivenza con l'autore del fatto** ai suoi danni, non a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale a suo carico, che potrebbero esporla ad ulteriori, gravi rischi.

***c.4. L'escussione dei soggetti indicati nel comma 1-ter dell'art. 362 c.p.p. Adempimenti operativi.***

Al di fuori delle ipotesi fino ad ora contemplate ed in tutti i casi, statisticamente più rari, di **querela depositata direttamente dalla persona offesa presso l'Ufficio Ricezione Atti della Procura o pervenuta da altri canali non qualificati**, il sostituto assegnatario del fascicolo (o il collega che, in sua vece, è stato designato per i motivi sopra esposti alla trattazione provvisoria del fascicolo), **valutato il caso ed esclusa la possibilità di archiviazione immediata per infondatezza evidente o improcedibilità o per altre cause, dovrà procedere a dare corso al disposto del comma 1-ter dell'art. 362 c.p.p.**

Alla luce delle finalità poste dal legislatore alla base di tali previsioni si ritiene, in primo luogo, che non sussistono ostacoli processuali in ordine **alla possibilità per il pubblico ministero titolare del procedimento di delegare in forma scritta con indicazione specifica dei punti oggetto dell'atto** l'assunzione di informazioni della persona offesa o degli altri soggetti indicati alla Polizia Giudiziaria delegata per le indagini ovvero al personale specializzato della sezione di Polizia Giudiziaria.

Lo scopo fondamentale della novella legislativa sul piano procedimentale è infatti quello di pervenire alla assunzione di informazioni della persona offesa e degli altri soggetti indicati in tempi brevissimi, in modo da consentire una valutazione immediata e



diretta da parte della autorità giudiziaria dei contenuti delle dichiarazioni della persona offesa; se tale è la finalità perseguita dal legislatore - in assenza, inoltre, di una esplicita volontà del legislatore tradottasi in un'apposita previsione normativa di non delegabilità dell'atto - non risulta in contrasto con la stessa, **impregiudicata, comunque, la scelta prioritaria di assunzione di informazioni direttamente da parte del pubblico ministero**, il prevedere in alternativa che questi possa delegare tale atto alla Polizia Giudiziaria che procede alle indagini e/o al personale specializzato della sezione di Polizia Giudiziaria, una volta che tale delega sia data in forma scritta e con indicazione dei punti specifici oggetto di esame dichiarativo in sede di assunzione di informazioni della persona offesa o degli altri soggetti indicati.

In tal caso infatti, oltre a realizzare l'interesse della sollecita assunzione di informazioni, si perviene al risultato dello svolgimento di un atto di assunzione di informazioni sotto la direzione e con il controllo immediato da parte del pubblico ministero titolare delle indagini.

**c.5. Riepilogo conclusivo.**

Per tali delitti, dunque, una volta disposta con urgenza l'iscrizione della notizia di reato e l'assegnazione del procedimento secondo le disposizioni del Progetto organizzativo sopra richiamate, **il pubblico ministero titolare del procedimento provvederà:**

- 1) in via preferenziale, nel termine di tre giorni dall'iscrizione ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia querela o istanza;**
- 2) in alternativa, provvederà a delegare in forma scritta tale atto alla Polizia Giudiziaria che procede alle indagini e/o alla sezione di Polizia Giudiziaria specializzata indicando nella delega il termine - determinato entro i 3 giorni dalla iscrizione - entro cui dovrà essere inderogabilmente assunto l'atto stesso.**

In sede di delega il pubblico ministero dovrà **indicare alla Polizia Giudiziaria delegata i punti specifici oggetto di approfondimento di indagine** in occasione dell'assunzione di informazioni della persona offesa o degli altri soggetti indicati. A tal fine, si allega alla presente - a mero titolo esemplificativo e senza connotazione di esaustività, soprattutto nell'eventualità in cui l'assunzione delle informazioni dai soggetti indicati debba essere disposta da un magistrato non assegnato al gruppo specialistico - uno schema di delega di attività di indagine con i punti che in ogni caso si ritiene necessario approfondire.





Come previsto dall'art. 3 della l.69/19 – che ha introdotto i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 370 c.p.p. - la Polizia Giudiziaria in tal caso procederà senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero e porrà senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'art. 357 c.p.p. A tal proposito, si richiama anche in questa sede la scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite alla Polizia Giudiziaria per quanto concerne l'assolvimento della delega d'indagine impartita, con riferimento, in particolare, ai tempi della risposta, alla concessione di eventuali **proroghe (che non potranno, comunque, riguardare, l'escussione della persona offesa e di chi ha presentato denuncia, querela o istanza)** ed alla completezza e correttezza di quanto richiesto, disponendo che di qualsiasi rilievo, che a tal riguardo debba essere mosso, il sottoscritto venga immediatamente informato, al fine di consentire le doverose valutazioni in ordine alla sussistenza di eventuali profili di responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 16 disp. att. c.p.p.

**A tali adempimenti non si darà, ovviamente, corso, qualora il pubblico ministero ritenga che, nel caso di specie, ricorra una delle situazioni che integrano la “clausola di riserva”** di cui all'inciso finale del comma 1-ter dell'art. 362 c.p.p. e che, qui di seguito, schematicamente si riassumono:

- palese infondatezza o improcedibilità della notizia di reato, nei termini in precedenza specificati;
- casi di abuso su minore e di minore vittima di violenza assistita;
- casi in cui la persona offesa versi in situazione di particolare vulnerabilità;
- casi in cui, comunque, una convocazione immediata della persona offesa potrebbe esporla a rischi;
- casi in cui si ritiene di procedere con attività di indagine che implicano che la persona offesa venga informata dell'esistenza dell'indagine;
- casi in cui si ritiene di inoltrare direttamente al G.I.P. richiesta per l'applicazione di misure cautelari;
- casi in cui si ritiene di inoltrare direttamente al G.I.P. richiesta di incidente probatorio per l'audizione del minore o di altro soggetto in condizione di particolare vulnerabilità.

Il ricorrere di una o più di queste circostanze dovrà essere oggetto di **apposito provvedimento scritto, in cui il magistrato darà succintamente conto delle motivazioni addotte a sostegno della propria decisione.** A tal fine, si allega alla presente - a mero titolo



esemplificativo e senza connotazione di esaustività, soprattutto nell'eventualità in cui la decisione di non procedere all'assunzione delle informazioni dai soggetti indicati debba essere disposta da un magistrato non assegnato al gruppo specialistico – uno schema di provvedimento da inserire nel relativo fascicolo processuale.

### **3.3. Modifiche in materia di misure di prevenzione.**

Il co. 4 dell'art. 9 della L. 69/2019 è intervenuto sull'art. 4 del D.Lgs. n. 159/11, estendendo al reato di cui all'art. 572 c.p. la disciplina già prevista per quello di cui all'art. 612-bis c.p.. Per effetto di questa modifica sarà applicabile anche all'indiziato del delitto di maltrattamenti (in aggiunta a quello già previsto di cui all'art. 612-bis c.p.) la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più regioni. Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all'indiziato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Infine, anche all'indiziato di questo delitto, con il consenso dell'interessato, potrà essere applicato il c.d. braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità (art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011).

L'ulteriore modifica ha riguardato l'art. 8, co. 5, prevedendo che, con l'applicazione della misura di prevenzione, il Tribunale può imporre agli indiziati dei reati di cui agli art. 572 e 612-bis c.p. la prescrizione del "divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori".

Considerato che dunque è possibile intervenire con notevole incisività anche con lo strumento delle misure di prevenzione, il Pubblico Ministero assegnatario trasmetterà, al momento in cui non sussistano più esigenze di segretezza investigativa, alla Segreteria Misure di prevenzione, anche informaticamente o con modalità che saranno stabilite, copia degli atti del procedimento penale, onde consentire al Procuratore Aggiunto competente di valutare l'iscrizione di autonomo procedimento per misura di prevenzione, particolarmente utile laddove non siano in atto misure cautelari e si vogliano comunque perseguire finalità preventive rispetto alla commissione di tal genere di reati.

### **3.4. Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile.**

L'art. 14 l. 69/19 introduce l'art. 64-bis disp. att. c.p.p. (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile), il quale prevede che *"ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una*



delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente”.

Al fine di dare corretta esecuzione a tale disposizione, **il pubblico ministero verificherà immediatamente**, anche a mezzo delega alla polizia giudiziaria, **se sia in corso un procedimento civile di separazione tra coniugi o affidamento della prole**: in caso positivo, tramite la Segreteria, **verificherà il numero di ruolo presso la Cancelleria dell’Ufficio Volontaria Giurisdizione del Tribunale** e provvederà a **trasmettere direttamente alla suddetta Cancelleria copia degli atti di cui è obbligatoria la comunicazione a sua disposizione, ovvero ordinanze cautelari anche modificative o di revoca, decreti di archiviazione ed avvisi di conclusione delle indagini preliminari.**

### **3.5. Adempimenti di competenza dell’Ufficio Esecuzioni.**

In base al disposto del **comma 1-bis dell’art. 659 c.p.p.**, dovrà essere **data immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore della scarcerazione del condannato** per uno dei delitti previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., nonché dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 comma 1 numeri 2, 5, 5.1, e 577 commi 1, numero 1, e 2 c.p., **avvenuta a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza**, quindi quando la scarcerazione avvenga a seguito della concessione di una misura alternativa alla detenzione o a seguito della concessione della liberazione anticipata.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano a far data dal 9 agosto 2019.

Ringrazio per l’attenzione e cordialmente saluto.

Oristano, 5 agosto 2019

  
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Ezio Domenico Basso



ALLEGATO 1

N. r.g. notizie di reato



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
*presso il TRIBUNALE di ORISTANO*

*Alla p.g.*

**Oggetto: delega di attività di indagine ex artt. 362 commi 1-ter e 370 c.p.p.**

In riferimento al proc. pen. sopra emarginato nei confronti di \_\_\_\_\_, pregasi procedere ai seguenti atti di indagine:

- assumere informazioni **entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato** dalla persona offesa e, se diversa, dalla persona che ha presentato denuncia, querela o istanza, interpellandoli sulle seguenti circostanze:
  - se vi siano minori coinvolti a qualsiasi titolo nel fatto;
  - se sia la disponibilità in capo all'autore del fatto di armi di qualsiasi tipo o di sostanze pericolose;
  - se l'indagato abbia problemi di dipendenze da stupefacenti o da alcol o di natura psichiatrica o sia affetto da ludopatia;
  - se la persona offesa sia in una situazione protetta o meno, **ed in particolare se la persona offesa e l'indagato continuino a vivere insieme**;
  - se vi siano persone terze a conoscenza dei fatti.
  - se si siano verificati nel frattempo altri fatti allarmanti;
- acquisire, anche in copia, eventuale documentazione medica, di qualsiasi provenienza, relativa alla persona offesa ed all'indagato e copia di atti redatti da forze di polizia in occasione di precedenti interventi effettuati a qualsiasi titolo tra le parti, anche se non sono sfociati in autonome comunicazioni di notizia di reato.

**Si raccomanda di convocare la persona offesa all'insaputa dell'autore del reato.**

Nei casi in cui la persona offesa non sia rintracciabile, non voglia comparire per essere sentita, oppure, convocata, non si presenti, prego redigere una



breve annotazione dando anche conto di come la persona offesa è stata contattata e convocata o, comunque, cercata.

Ringrazio per la collaborazione e cordialmente saluto.

Oristano,

***IL PUBBLICO MINISTERO***

---



ALLEGATO 2

N. r.g. notizie di reato



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
*presso il TRIBUNALE di ORISTANO*

Il Pubblico Ministero

rilevato che si tratta di procedimento per il delitto di cui all'art. \_\_\_\_\_  
la cui notizia di reato è stata iscritta in data \_\_\_\_\_;

rilevato che sussistono imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. In particolare:

la persona offesa è minorenni e deve essere sentita con modalità protette ai sensi dell'articolo 351 comma 1-ter c.p.p.;

la persona offesa, maggiorenne, è in condizioni di particolare vulnerabilità e deve essere sentita con modalità protette ai sensi dell'articolo 351 comma 1-ter c.p.p.;

la persona offesa convive con l'autore del delitto ed una sua audizione potrebbe allertare questo ultimo e mettere a repentaglio l'incolumità della persona offesa;

vi sono i presupposti per richiedere l'emissione di una misura cautelare ed un'immediata assunzione della persona offesa comporta un'inutile dilazione dei tempi;

vi sono i presupposti per richiedere l'incidente probatorio ed un'immediata assunzione della persona offesa potrebbe pregiudicarne l'attendibilità;

occorre svolgere attività di indagine che verrebbe pregiudicata dall'immediata assunzione della persona offesa;

Visto l'articolo 362, comma 1-ter c.p.p.;

**DISPONE**

di non procedere all'assunzione immediata della persona offesa, del denunciante, del querelante.

Oristano,

**IL PUBBLICO MINISTERO**